

26 FEB. 2018

## STATUTO

**Associazione di Promozione Sociale MU.S.E. - Multicultura, Solidarietà, Emancipazione attraverso l'Arte - E.T.S.**

**Art. 1 - Denominazione e sede** È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (ETS) Associazione di Promozione Sociale (APS) MU.S.E. - Multicultura, Solidarietà, Emancipazione attraverso l'Arte, associazione apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale nel Comune di Chieri, via Riva 26. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 2 - Statuto** L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**Art. 3 - Efficacia dello Statuto** Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

**Art. 4 - Interpretazione dello Statuto** Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**Art. 5 - Finalità e attività** L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017,
- organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale e culturale; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e succ. modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata,

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere attraverso attività artistiche l'integrazione, scambi di culture e progetti di inclusione;
- favorire la creatività espressa in ogni forma di arte per aiutare la crescita culturale e civile e l'interazione sociale. Valorizzare gli aspetti culturali, storici, artistici e didattici;
- creare uno spazio interculturale dove condividere momenti di autonomia, relazione, scambio, diffusione di informazioni e di saperi, iniziative, opportunità;
- promuovere l'accoglienza ed integrazione di donne straniere che spesso incontrano ostacoli non solo linguistici e culturali, compresi quelli collegati alle modalità di essere donna in una realtà lontana dalla cultura d'origine.
- fare rete con le associazioni già presenti sul territorio chierese, collaborando con enti e istituzioni al fine di offrire alle proprie socie e non solo un ventaglio di informazioni e servizi quanto più concreto ed esaustivo possibile.
- organizzare attività che comprenderanno workshop, corsi e attività guidate, ma anche incentivare le formazioni spontanee di gruppi autogestiti per la realizzazione di singoli progetti e iniziative; proporre attività appositamente studiate per permettere la partecipazione a donne con bambini in età prescolare e scolare; finalizzare alcune attività alla realizzazione di manufatti artistici e artigianali per sostenere progetti di solidarietà.

L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Piemonte.

**Art. 6 – Ammissione** Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Direttivo in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche sia enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, salvo irregolarità di cui all'art.9 del presente Statuto.

Ci sono 3 categorie di soci: ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile (art. 35 D.Lgs 117/2017).

**ART. 7 - Diritti e doveri dei soci** I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  - votare in Assemblea purché iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati
- Ciascun associato ha diritto a un voto;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

**ART. 8 - Qualità di volontario** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

**ART. 9 – Recesso, richiamo ed esclusione del socio** Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle indicazioni del Regolamento interno con comportamenti ritenuti non compatibili con gli scopi dell'Associazione può essere formalmente richiamato in forma scritta, temporaneamente sospeso o escluso dall'Associazione stessa, per inosservanza

più o meno grave dello Statuto e del regolamento, denigrazione dell'Associazione, degli Organi Sociali, degli altri soci, o altri comportamenti dannosi. Motivo di esclusione del socio è la morosità per mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto; l'esclusione è deliberata dal Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni.

**ART. 10 - Organi sociali** Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Direttivo
- Presidente

**ART. 11 - Assemblea** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

**ART. 12 - Compiti dell'Assemblea** L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**ART. 13 - Validità Assemblee** L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

**ART. 14 - Verbalizzazione** Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

**ART. 15 - Consiglio Direttivo** Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei membri del Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

È ammessa la possibilità che uno o più membri siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i soci dell'Assemblea i Soci Coordinatori delle attività dell'Associazione, i quali avranno diritto di partecipare alle riunioni del Direttivo che abbiano come ordine del giorno le attività stesse.

**ART. 16 - Presidente** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 17 - Risorse economiche** Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio** L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 19 - Bilancio** I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 20 - Bilancio sociale** È redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 21 - Personale retribuito** L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**ART. 22 - Assicurazione dei volontari** I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio** Lo scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore (art. 9 del D. Lgs. 117/2017).

**ART. 24 - Disposizioni finali** Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Statuto sociale redatto il 21.02.2018  
Letto, approvato e sottoscritto.

*Norine J. H. van*  
*BARRANO FATIMA*

*Elacel Maroua*

*Prof. Corina*  
*Francesca Bordini*  
*Chiara Bordini*

*Corina Dini*

